

Statuto Arcigay APS

Articolo 1 – Definizione

“Arcigay APS” (di seguito denominata Arcigay nel presente testo) è un’Associazione Nazionale di promozione sociale con sede legale a Bologna, senza fini di lucro, che opera per il perseguimento di finalità civiche, solidarie e di utilità sociale e per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni essere umano possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale. L’associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Articolo 2 – Valori fondanti

I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- la promozione della salute e della felicità di ogni persona;
- l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni persona, l’ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l’antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l’accoglienza, l’antirazzismo, l’antisessismo;
- la democrazia interna, la partecipazione della base associativa alla vita dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 3 – Finalità

Arcigay si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona Lesbica, Gay, Bisessuale, nello spettro Bi+, Trans*, Queer, Intersex, nello spettro Asessuale/Aromantico, Plus (a indicare l'apertura in divenire della nostra comunità ad altre identità e orientamenti) combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare, Arcigay si impegna a:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore associati e delle loro attività d'interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte alle persone che svolgono attività di volontariato, che operano in contesti professionali, che dirigono associazioni, così come altre persone aventi cittadinanza italiana o straniera. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, al corpo docente e a tutte le persone che attraversano percorsi accademici e di formazione di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
- promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
- promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti e incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;

- costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTQIA+ che forniscano servizi di supporto sociopsicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
- promuovere un linguaggio consapevole;
- promuovere la socializzazione delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, nello spettro Bi+, Trans*, Queer, Intersex e nello spettro Asessuale/Aromantico attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
- promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni d'informazione;
- lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
- lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale e amministrativa;
- essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTQIA+;
- costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire a un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutte le persone;
- sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, nello spettro Bi+, Trans* Queer, Intersex, nello spettro Asessuale/Aromantico e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;

- combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
- partecipare a iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, nello spettro Bi+, Trans* Queer, Intersex e nello spettro Asessuale/Aromantico ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
- promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
- lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione classista, razzista e relativa ai corpi, grassofobia e abilismo;
- organizzare e promuovere attività sportive LGBTQIA+;
- promuovere la cultura LGBTQIA+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTQIA+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
- operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTQIA+.

Arcigay persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

- «d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.»

Articolo 4 – Natura giuridica

Arcigay è un'associazione nazionale di natura federale composta da:

- le Associazioni locali di Promozione Sociale (APS) e altre associazioni senza scopo di lucro, che possono anche adottare la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS);
- le associazioni di secondo livello con la qualifica di Ente del Terzo Settore;

- le persone fisiche aderenti alle associazioni locali, le quali sono riconosciute da Arcigay come proprio corpo associativo, e partecipano alla vita dell'associazione nazionale attraverso le associazioni locali aderenti.

Le Associazioni Aderenti sono rette da propri statuti e conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa, economica e patrimoniale.

Le Associazioni Aderenti possono adottare anche le forme previste dal Codice del Terzo Settore.

Sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione, l'adozione della tessera nazionale dell'associazione quale propria tessera sociale e l'esistenza nel proprio Statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di Arcigay, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutte le persone associate.

Articolo 5 – Comitati Territoriali

Arcigay riconosce a una sola Associazione Aderente per ambito territoriale la funzione di Comitato Territoriale, gli ambiti territoriali sono definiti dal Consiglio Nazionale.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le Associazioni Aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti da esso partecipati. I Comitati Territoriali hanno una propria autonomia nei rapporti con le istituzioni, enti e associazioni locali del proprio territorio di competenza, e sono i referenti e responsabili per le iniziative locali e la rappresentanza politica di Arcigay nel proprio territorio di competenza.

Le adesioni delle associazioni a iniziative e attività territoriali si applicano di norma nel territorio di propria competenza.

La struttura nazionale, tramite coloro che la rappresentano, per iniziative di carattere locale, o promosse da realtà locali, interviene in condivisione con il Comitato o i Comitati Territoriale/i di competenza.

I Comitati Territoriali sono altresì responsabili del coordinamento, dell'articolazione e dell'implementazione sul proprio territorio dei programmi e delle iniziative nazionali promosse e attivate da Arcigay, compatibilmente con le proprie risorse e con quelle fornite dall'associazione nazionale.

Il riconoscimento della funzione di Comitato Territoriale è deliberato dal Consiglio Nazionale su istanza dell'associazione interessata, sentite le altre Associazioni Aderenti aventi sede nel territorio di competenza, ed è subordinato al parere di congruità statutario espresso dal Collegio di Garanzia.

Il mandato della Presidenza di un Comitato Territoriale non può durare più di quattro anni. Le modalità di elezione della Presidenza e degli organismi dirigenti devono rispettare i principi di democrazia, partecipazione e pari opportunità.

I Comitati Territoriali possono promuovere la nascita di Coordinamenti Regionali.

Articolo 6 – Denominazione e Simbolo

Arcigay è la denominazione dell'Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto “Pegaso” accompagnato dal nome dell'Associazione, così come riportato in figura.

Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura “Associazione LGBTQIA+ italiana” e può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni a essa aderenti. L'uso del nome e del simbolo, pertanto, è tassativamente precluso a qualsiasi persona o ente che non faccia parte di Arcigay o che comunque non ne abbia ricevuto dalla stessa autorizzazione.

Le Associazioni e i Coordinamenti aderenti hanno il dovere di:

- a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli al suo nome e al suo simbolo;
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale quando esplicitamente richiesto dagli organismi nazionali per la realizzazione di programmi e iniziative nazionali.

Articolo 7 – Principi dell'ordinamento interno

L'ordinamento interno di Arcigay e delle Associazioni Aderenti è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutta la base associativa, le cariche sociali sono elettive e tutte le persone associate possono esservi elette.

Arcigay promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'associazione, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e verticale; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'associazione e al suo governo.

Tramite un processo partecipativo adeguato, Arcigay si dota di una programmazione quadriennale e annuale, e stabilisce i programmi e le iniziative nazionali di attuazione delle politiche dell'associazione da parte delle associazioni locali con funzione di comitato; contribuisce, in termini di formazione, coinvolgimento e supporto, e nei limiti delle proprie risorse, alla crescita e al consolidamento della capacità delle associazioni locali con funzione di Comitato di svolgere la propria funzione politica in rappresentanza di Arcigay sul territorio e di contribuire alla realizzazione locale dei programmi e delle iniziative nazionali.

Arcigay e le Associazioni Aderenti per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera delle persone associate. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo alla propria base associativa.

Articolo 8 – Adesione

Possono aderire ad Arcigay le associazioni e le persone fisiche che ne condividano gli scopi, in base all'articolo 4 del presente Statuto.

Tutte le Associazioni Aderenti concorrono alla vita associativa di Arcigay nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto nazionale.

Le Associazioni Aderenti sono tenute alla partecipazione alla vita associativa e alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio Nazionale o dagli organi da esso delegati.

Chiunque ne abbia interesse può ottenere la tessera nazionale Arcigay facendo domanda di ammissione a un Comitato Territoriale o ad altra Associazione Aderente.

Lo status di persona associata, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La tessera è unica e di proprietà di Arcigay.

Articolo 9 – Decadenza

La decadenza delle associazioni e delle persone fisiche aderenti avviene per:

- a) recesso;
- b) in caso di scioglimento dell'Associazione Aderente o di decesso della persona associata;

- c) per dichiarazione di esclusione divenuta definitiva a norma dell'art. 30 del presente Statuto;
- d) mancato pagamento per oltre dieci anni consecutivi della quota associativa annuale da parte della persona associata.

L'Associazione Aderente che intenda recedere da Arcigay deve darne comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale. Il Consiglio Nazionale, nella prima seduta utile, prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

Il Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta delle persone aventi diritto, può escludere, con delibera motivata, un'Associazione Aderente che non rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli organi sociali.

L'associazione esclusa può proporre ricorso al Collegio di Garanzia che decide in via definitiva sul provvedimento d'esclusione.

Articolo 10 – Congressi Territoriali

Il Congresso Territoriale di Arcigay si tiene tutte le volte che viene convocato il Congresso Nazionale, di cui rappresenta la base elettorale, per eleggere le persone delegate. Al Congresso Territoriale partecipano le persone associate, in regola con il versamento della quota associativa annuale, di tutte le Associazioni Aderenti ad Arcigay aventi sede legale nel territorio di competenza.

Al Congresso Territoriale partecipa una persona componente della Segreteria Nazionale o una sua delegata.

Il Congresso Territoriale è organizzato dal Comitato Territoriale competente.

Al fine di rendere possibile la partecipazione di tutta la base associativa, la convocazione del Congresso Territoriale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima nella sede del Comitato Territoriale, e inviata, con lo stesso preavviso, alle eventuali Associazioni Aderenti presenti sul territorio di competenza perché venga esposta.

Articolo 11 – Coordinamenti Regionali

I Comitati Territoriali aventi sede nella stessa Regione possono dare vita a un Coordinamento Regionale.

Al fine del riconoscimento dello status di Coordinamento Regionale Arcigay, la composizione e il funzionamento del Coordinamento devono rispettare, oltre ai principi contenuti nel presente Statuto, i seguenti criteri:

- a) partecipazione al Congresso Fondativo di tutti i Comitati Territoriali;
- b) previsione di un organismo dirigente regionale composto in numero uguale da rappresentanti dei Comitati Territoriali presenti sul territorio regionale;
- c) previsione di una figura di coordinamento eletta dal Congresso Regionale;
- d) impossibilità di creare un Coordinamento Regionale laddove sia presente un solo Comitato Territoriale, fatta salva la Regione Valle d'Aosta.

Articolo 12 – Coordinamenti Tematici

Le Associazioni Aderenti operanti nello stesso ambito possono dare vita a Coordinamenti Tematici.

I Comitati Territoriali non possono aderire a Coordinamenti Tematici.

I Coordinamenti Tematici che si costituiscano in associazioni di secondo livello possono aderire ad Arcigay a norma degli articoli 4 e 8 del presente Statuto.

Un'Associazione Aderente a un Coordinamento Tematico costituitosi in associazione di secondo livello anch'essa aderente può essere esclusa, a norma dell'articolo 9, se il voto del Consiglio Nazionale è supportato da analogo parere del Coordinamento tematico. In caso di parere negativo o di mancata espressione del parere entro 60 giorni, l'esclusione viene confermata o revocata dal Collegio di Garanzia.

Articolo 13 – Reti

Arcigay riconosce le reti come forma di auto organizzazione di persone che condividono specificità identitarie. Ciascuna Rete partecipa alla costruzione delle

politiche nazionali all'interno della propria area di competenza, anche tramite una persona referente in Segreteria Nazionale, e si dota di un regolamento interno per la propria organizzazione.

Arcigay Giovani è riconosciuta come Rete con competenza sulle politiche giovanili.

Arcigay Rete Donne Transfemminista è riconosciuta come Rete con competenza sulle politiche transfemministe.

Articolo 14 – Diritti e doveri delle persone associate

Le Associazioni Aderenti ad Arcigay e le relative persone associate in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto a:

- a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse da Arcigay, ivi comprese le attività di servizio;
- b) promuovere e organizzare attività corrispondenti ai principi e alle finalità di Arcigay;
- c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere elette negli stessi;
- d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti.

Tutte le Associazioni Aderenti sono tenute a:

- a) osservare lo Statuto e ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
- b) far conoscere e affermare gli scopi di Arcigay e contribuire a definire e realizzare i programmi;
- c) partecipare con metodo democratico, alla costruzione della linea politica di Arcigay all'interno del Consiglio Nazionale;
- d) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto;
- e) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti.

Articolo 15 – Federazione Arci

Arcigay aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutte le persone associate e i soci collettivi di Arcigay aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le Associazioni Aderenti ad Arcigay beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso ad Arci dal Ministero dell'Interno con Decreto del 2/8/67.

Articolo 16 – Partecipazione

Arcigay garantisce il massimo apporto della base associativa alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito e il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuna persona, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

Articolo 17 – Voto segreto

Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quinto delle persone presenti.

Articolo 18 – Persone delegate al Congresso Nazionale

Il Consiglio Nazionale stabilisce preventivamente il numero delle persone delegate al Congresso.

Le deleghe sono attribuite ad ogni Congresso Territoriale tenendo conto del numero delle persone associate.

I Congressi Territoriali hanno facoltà di nominare persone delegate supplenti al Congresso Nazionale, che si sostituiscono alle persone delegate ufficiali in caso di loro documentata impossibilità a partecipare al Congresso.

Articolo 19 – Organi

Sono organi nazionali dell'Associazione:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Presidenza Nazionale;
- d) la Segreteria Generale;
- e) la Segreteria Nazionale;
- f) il Collegio di Revisione dei Conti;
- g) il Collegio di Garanzia.

Le persone che fanno parte di uno o più degli organi sopracitati hanno la piena facoltà di declinare rispetto al genere il titolo del proprio ruolo secondo il principio di autodeterminazione.

Articolo 20 – Convocazione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale si svolge almeno ogni quattro anni, è convocato dal Consiglio Nazionale secondo le forme stabilite dal Consiglio Nazionale stesso ed è il massimo organo deliberante di Arcigay.

Il Congresso Nazionale è convocato dalla Presidenza Nazionale quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno delle Associazioni Aderenti che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo nazionale della base associativa.

In caso di dimissioni o decadenza della Segreteria Generale, la Presidenza Nazionale convoca entro 30 giorni il Consiglio Nazionale per la convocazione del Congresso.

Articolo 21 – Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale ha il compito di:

- a) discutere e approvare il progetto associativo;
- b) discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
- c) eleggere:
 - la Presidenza Nazionale, la Vicepresidenza Vicaria e la Vicepresidenza;
 - le persone componenti il Consiglio Nazionale;
 - la Segreteria Generale e le persone componenti la Segreteria Nazionale;
 - la persona incaricata della Presidenza e le persone componenti il Collegio di Garanzia;
 - la persona incaricata della Presidenza e le persone componenti il Collegio di Revisione dei Conti.

L'elezione delle persone componenti la Segreteria Nazionale in tutto o in parte può avvenire anche da parte del Consiglio Nazionale.

L'elezione delle persone componenti la Segreteria Nazionale, sia in sede di Congresso che di Consiglio Nazionale, avviene su proposta della Segreteria Generale.

Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto le persone delegate elette e nominate nel modo e nelle forme stabilite dall'articolo 10. Ogni persona delegata ha diritto a un voto. La delega è uninominale e non sono ammesse subdeleghe, fatto salvo lo specifico caso in cui i Congressi Territoriali abbiano nominato una persona delegata supplente, nelle forme stabilite dall'articolo 18.

Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà delle persone delegate.

Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto delle persone delegate.

Articolo 22 – Composizione del Consiglio Nazionale

Compongono il Consiglio Nazionale, con diritto di voto:

- a) le persone Consigliere Nazionali Territoriali, in rappresentanza degli ambiti territoriali, elette dal Congresso Nazionale. Ogni ambito territoriale in cui sia presente un'Associazione con competenza territoriale esprime sempre almeno una persona componente del Consiglio Nazionale;
- b) le persone Consigliere Nazionali Onorarie elette dal Congresso Nazionale nel numero massimo di otto;
- c) la Segreteria Generale, le persone Componenti della Segreteria Nazionale, la Presidenza Nazionale, la Vicepresidenza Vicaria, la Vicepresidenza. Il Comitato Territoriale d'appartenenza, nel caso in cui una delle persone Consigliere Nazionali Territoriali venga eletta a uno degli incarichi indicati nel presente comma, può nominare una nuova persona Consigliera Nazionale Territoriale, in base a quanto definito dal proprio regolamento o, dove non definito, tramite proposta del Direttivo.

Inoltre, al Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, le persone componenti del Collegio di Garanzia e del Collegio di Revisione dei Conti e, qualora non ne siano componenti effettive, le persone incaricate della Presidenza di ciascuna delle Associazioni Aderenti e le persone componenti esterne alla Segreteria Nazionale con delega specifica. Ogni componente del Consiglio Nazionale ha diritto di proporre ordini del giorno al Consiglio Nazionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Nazionale. Le persone componenti del Consiglio Nazionale sono elette dal Congresso Nazionale secondo criteri di rappresentanza, democrazia, partecipazione e competenza. A ciascun Comitato Territoriale spetta un numero di componenti del Consiglio Nazionale stabilito in base al peso percentuale delle persone associate del Comitato sul totale della base associativa al momento della convocazione del Congresso Nazionale secondo la seguente ripartizione:

- fino al 2,5% del totale della base associativa una persona Consigliera;

- fino al 5% del totale della base associativa due persone Consigliere;
- oltre il 5% del totale della base associativa tre persone Consigliere.

In caso di Comitati Territoriali costituiti dopo il Congresso, il Consiglio Nazionale può eleggere una persona Consigliera su proposta del nuovo comitato.

Il Consiglio Nazionale, tra un Congresso e l'altro, può deliberare la decadenza della persona Consigliera Nazionale eletta dal Congresso o dal Consiglio Nazionale su istanza del Comitato Territoriale di appartenenza, in conformità a quanto disposto dallo Statuto nazionale e dal regolamento del Consiglio Nazionale, e previo parere del Collegio di Garanzia al Consiglio Nazionale, quando la persona Consigliera Nazionale eletta agisca in spregio alle norme dello Statuto nazionale e/o territoriale, e/o agisca in palese conflitto con l'Associazione Nazionale e/o Territoriale che lo ha indicato. In ogni caso, le persone componenti il Consiglio Nazionale non possono essere chiamate a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. L'istanza di decadenza della persona Consigliera da parte del Comitato Territoriale deve essere deliberata in conformità a quanto definito dal proprio Statuto e viene sostituita in base all'art. 23 lettera m. dello Statuto nazionale e secondo i criteri stabiliti dall'art.22

Articolo 23 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo di governo di Arcigay e il massimo organo di direzione politica tra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

- a) definire la linea politica associativa per quanto non previsto dalle deliberazioni congressuali;
- b) convocare il Congresso Nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto;
- c) eleggere, su proposta della Segreteria Generale, una o più persone componenti della Segreteria Nazionale;

- d) revocare, su proposta della Segreteria Generale o su proposta di un terzo delle persone componenti il Consiglio Nazionale, l'elezione di una o più persone componenti la Segreteria Nazionale;
- e) discutere e approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 29 aprile di ogni anno;
- f) approvare le modalità di tesseramento, la suddivisione delle quote che ne derivano, la quota annuale di adesione;
- g) designare le persone rappresentanti di Arcigay negli organismi e istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e deliberare sull'adesione agli stessi;
- h) approvare l'adesione delle Associazioni che ne fanno istanza;
- i) riconoscere o disconoscere la funzione di Comitato Territoriale;
- j) revocare l'adesione di un'Associazione Aderente;
- k) provvedere alla sostituzione delle persone componenti il Consiglio Nazionale dimissionarie o decadute;
- l) procedere alla sostituzione delle persone componenti del Collegio di Revisione dei Conti nel caso in cui queste, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decadute;
- m) effettuare modifiche statutarie indispensabili al recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'accreditamento di cui all'art. 93 comma 5 del CTS;
- n) procedere alla sostituzione delle persone componenti del Collegio di Garanzia in caso di loro dimissioni o d'impossibilità a svolgere il loro mandato;
- o) eleggere la persona incaricata della Presidenza del Collegio di Garanzia in caso di sue dimissioni o impossibilità a svolgere il suo mandato;
- p) eleggere in caso di dimissioni o decadenza le persone incaricate della Vicepresidenza Vicaria e della Vicepresidenza;

- q) istituire gruppi di lavoro, commissioni tematiche e reti, nominarne le persone responsabili e approvare il regolamento che ne definisce il funzionamento;
- r) riconoscere o disconoscere lo status di Coordinamento Regionale;
- s) revocare nomine, elezioni e deliberazioni di propria competenza;
- t) discutere e approvare la programmazione quadriennale e il piano operativo annuale della Segreteria Nazionale;
- u) discutere e approvare la relazione della Segreteria Nazionale sui risultati del piano operativo annuale;
- v) deliberare lo status di Rete e approvarne il regolamento interno;
- w) deliberare il commissariamento dei Comitati Territoriali e nominarne la persona responsabile.

Le persone componenti la Segreteria Nazionale, se elette tra le persone componenti il Consiglio Nazionale, vengono sostituite ciascuna da una componente indicata dal Comitato Territoriale di appartenenza.

Solo chi è componente del Consiglio Nazionale può ricevere una sola delega da parte di un'altra persona componente del Consiglio Nazionale, escluso ai fini del punto "a".

I punti b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w richiedono l'effettiva presenza al voto, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta delle persone componenti il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si dota di apposito Regolamento relativo al suo funzionamento, votato a maggioranza delle persone aventi diritto. Nel Regolamento possono essere previste forme di decadenza dalla carica di persona Consiglieria Nazionale.

La Presidenza convoca il Consiglio Nazionale almeno una volta l'anno.

La Presidenza deve convocare il Consiglio Nazionale quando ne facciano richiesta:

- un terzo delle persone componenti il Consiglio Nazionale;
- la Segreteria Nazionale.

Articolo 24 – Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale è un organo monocratico.

La Presidenza Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione.

La Presidenza Nazionale presiede il Consiglio Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.

In caso di dimissioni o decadenza della Presidenza Nazionale le sue funzioni sono esercitate dalla Vicepresidenza Vicaria che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale per convocare il Congresso Nazionale.

Articolo 25 – Segreteria Generale

La Segreteria Generale è un organo monocratico.

La Segreteria Generale esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico e organizzativo.

Alla Segreteria Generale spetta la firma sociale e può delegarla; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso persone terze.

La Segreteria Generale è componente di diritto della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale.

La Segreteria Generale ha il compito di convocare e presiedere le riunioni della Segreteria Nazionale e coordinarne le attività.

La Segreteria Generale deve convocare la Segreteria Nazionale quando lo richieda un terzo delle persone componenti.

La Segreteria Generale propone al Consiglio Nazionale la nomina o la revoca delle persone componenti della Segreteria Nazionale.

In caso di prolungata assenza, di dimissioni, decadenza o impedimento permanente della Segreteria Generale, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dalla persona componente della Segreteria Nazionale di età maggiore.

In caso di dimissioni la Presidenza o chi ne fa le veci deve convocare il Consiglio Nazionale per provvedere alla convocazione del Congresso per l'elezione di nuovi organi sociali entro 30 giorni.

Articolo 26 – Vicepresidenza Nazionale

Il Congresso Nazionale elegge due Vicepresidenze:

- a) la Vicepresidenza Vicaria è un organo monocratico. La persona che ne è incaricata è componente di diritto del Consiglio Nazionale, coadiuva la persona incaricata della Presidenza Nazionale e ne fa le veci in sua assenza, ne assume le funzioni in caso di dimissioni o decadenza;
- b) la Vicepresidenza è un organo monocratico. La persona che ne è incaricata è componente di diritto del Consiglio Nazionale, coadiuva la Presidenza Nazionale e la Vicepresidenza Vicaria.

In caso di assenza o impedimento delle persone incaricate di entrambe le Vicepresidenze, oltre alla persona incaricata della Presidenza Nazionale, l'Ufficio di Presidenza può delegare una o più persone Consigliere Nazionali a presiedere il Consiglio Nazionale.

Articolo 27 – Tesoreria

La Tesoreria è un organo monocratico.

La Tesoreria è responsabile amministrativo-contabile dell'Associazione.

La Tesoreria predispone i bilanci preventivo e consuntivo, d'intesa con la Segreteria Generale, e li sottopone al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

La Tesoreria predispone il bilancio sociale, se previsto dalla Legge.

La persona incaricata della Tesoreria Nazionale viene eletta dalla Segreteria Nazionale tra le persone che la compongono.

La Segreteria Nazionale può revocarne a maggioranza la nomina.

A ogni Consiglio Nazionale la Tesoreria relaziona sull'andamento finanziario dell'Associazione ed esprime parere non vincolante su tutti gli ordini del giorno che hanno impatto sul bilancio.

Nello svolgimento delle sue mansioni ha il pieno accesso a tutta la documentazione contabile, economica, finanziaria, bancaria e fiscale dell'Associazione Nazionale.

Può richiedere, in via cautelativa quando ravvisi sospette irregolarità, il blocco di uno o più conti correnti dell'Associazione Nazionale richiedendo contestualmente una riunione urgente della Segreteria Nazionale per la deliberazione delle conseguenti azioni. Di tale emergenza deve essere relazionato al Consiglio Nazionale alla prima riunione utile.

Eventuali dipendenti o persone collaboratrici esterne e/o interne delegate alle gestioni economica, finanziaria, bancaria e fiscale rispondono direttamente alla Tesoreria.

La Tesoreria deve fornire tutte le informazioni relative al suo mandato e a quanto di sua competenza alla Presidenza Nazionale, alla Segreteria Generale, alla Segreteria Nazionale e al Consiglio Nazionale non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 28 – Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo di Arcigay, esercita le funzioni di governo e ordinaria amministrazione tra un Consiglio Nazionale e l'altro ed è organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS.

Le persone componenti la Segreteria sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale e di eventuali organi da esso delegati.

La Segreteria Nazionale ha il compito di:

- a) attuare, per quanto di sua competenza, le deliberazioni approvate dal Congresso Nazionale;
- b) proporre al Consiglio Nazionale una programmazione quadriennale e piani operativi annuali, con relative ipotesi di copertura finanziaria, per l'attuazione delle deliberazioni approvate dal Congresso Nazionale;

- c) proporre al Consiglio Nazionale una relazione sui risultati del piano operativo annuale;
- d) attuare le decisioni del Consiglio Nazionale;
- e) proporre ordini del giorno al Consiglio Nazionale, ovvero proporre singoli punti all'ordine del giorno del Consiglio Nazionale;
- f) proporre al Consiglio Nazionale il disconoscimento di un Comitato Territoriale o di un Coordinamento Regionale;
- g) autorizzare l'uso del marchio di cui all'articolo 6;
- h) dotarsi di un regolamento di funzionamento.

Le deliberazioni della Segreteria Nazionale non sono valide se non è presente la maggioranza delle persone che la compongono, e se non sono adottate a maggioranza dalle presenti. La Segreteria Nazionale elegge al suo interno una persona con la responsabilità della Programmazione che coadiuva la Segreteria tutta nella redazione del programma quadriennale e annuale di cui al punto b, articolandola in obiettivi prioritari, programmi, progetti e attività e in ipotesi di sostenibilità e reperimento risorse. La Segreteria Nazionale opera, di conseguenza, secondo una logica di programmazione annuale delle attività, che garantisca la verificabilità, la trasparenza e la condivisione dell'azione esecutiva da parte del Consiglio Nazionale.

La Segreteria Nazionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di staff e gruppi operativi.

Tutte le decisioni prese dalla Segreteria, e dai gruppi di lavoro, che non hanno avuto l'unanimità dei consensi, possono essere oggetto di una relazione di minoranza da esporre al Consiglio Nazionale.

In caso le persone componenti della Segreteria Nazionale siano anche componenti del Consiglio Nazionale, vengono sostituite nel Consiglio Nazionale per tutto il periodo della propria permanenza in Segreteria Nazionale da persone supplenti indicate dal Comitato di appartenenza.

La Segreteria Nazionale può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Articolo 29 – Commissariamento

Il commissariamento di un Comitato Territoriale può essere disposto dal Consiglio Nazionale su richiesta della Segreteria Nazionale, dopo aver ottenuto un parere positivo dal Collegio di Garanzia, solo qualora il Comitato non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività del Consiglio Direttivo (assenza di riunioni da almeno un anno).

Articolo 30 – Esclusioni e Disconoscimenti

La revoca dell'adesione di un'Associazione Aderente può essere disposta dal Consiglio Nazionale e votato a maggioranza assoluta delle persone componenti, su proposta della Segreteria Nazionale solo qualora:

- a) l'Associazione non riesca permanentemente a svolgere le sue attività ordinarie;
- b) l'Associazione modifichi il proprio Statuto rendendolo non più corrispondente a quanto previsto dal presente Statuto al fine dell'adesione;
- c) l'Associazione compia gravi violazioni dei principi e dei contenuti dello Statuto Nazionale e/o delle delibere degli organi sociali.

L'esclusione della persona associata può essere deliberata dagli organismi dell'Associazione Aderente tramite cui si è iscritta ad Arcigay secondo le regole statutarie dell'Associazione Aderente.

Il disconoscimento della funzione di Comitato Territoriale o dello status di Coordinamento Regionale può essere disposto dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale solo qualora il Comitato Territoriale o il Coordinamento

Regionale non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie o in caso di atti in palese contrasto con i principi del presente Statuto.

Avverso al provvedimento di revoca dell'adesione o di disconoscimento di funzione o status, o di esclusione, l'Associazione, il Comitato Territoriale o il Coordinamento Regionale o la persona associata possono proporre ricorso al Collegio di Garanzia competente che decide in via definitiva sul provvedimento.

Articolo 31 – Ineleggibilità

Non possono ricoprire cariche elettive, e se elette decadono, le persone condannate in via definitiva per reati di tipo mafioso, di criminalità organizzata, di corruzione, di frode o di riciclaggio.

Articolo 32 – Incompatibilità

Non possono essere elette alle cariche di:

- a) Presidenza Nazionale;
- b) Vicepresidenza Nazionale Vicaria;
- c) Vicepresidenza Nazionale;
- d) Segreteria Generale;
- e) componenti della Segreteria Nazionale.

le persone che ricoprono la carica di persona consigliera comunale, provinciale, regionale o di parlamentare italiana o europea, o che ricoprono incarichi esecutivi e/o politici in partiti.

Se durante il proprio mandato le persone incaricate dei ruoli indicati ai punti a, b, c, d, e del presente articolo accettano di candidarsi o accettano una nomina a una delle suddette cariche devono preventivamente dimettersi, in caso contrario sono considerate decadute al momento dell'accettazione della candidatura o della nomina.

Ai fini del rinnovamento interno non è consentito di candidarsi per più di due mandati consecutivi come persone incaricate della Presidenza Nazionale e della Segreteria Generale.

Articolo 33 – Il Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Il Collegio di Garanzia è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- verificare la conformità degli statuti dei Comitati Territoriali, come da articolo 4;
- fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti nazionali allo Statuto;
- dirimere le controversie insorte tra le persone associate e/o con gli organismi dirigenti;
- pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione previsti dal presente Statuto.

L'iniziativa del Collegio di Garanzia è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio di Garanzia è formato da una persona con incarico di Presidenza e da due persone componenti, elette dal Congresso Nazionale tra le persone associate che abbiano acquisito un'esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotate di adeguata competenza in campo giuridico.

Sia la persona con incarico di Presidenza sia le altre persone componenti il Collegio di Garanzia non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno di Arcigay, né di alcuna Associazione Aderente.

Il Collegio di Garanzia è convocato dalla persona con incarico di Presidenza del Collegio di Garanzia.

Per ogni questione a esso deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.

Il Collegio di Garanzia elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dal Consiglio Nazionale.

Le richieste e i ricorsi rivolti al Collegio di Garanzia nonché tutti i pareri forniti e le decisioni adottate dal Collegio stesso sono immediatamente comunicate per iscritto al Consiglio Nazionale, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 34 – Collegio di Revisione dei Conti

Il Collegio di Revisione dei Conti è organo di controllo amministrativo. Ha il compito di:

- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Il Collegio di Revisione dei Conti è formato da tre persone componenti effettive e due supplenti scelte fra le persone associate che siano dotate di adeguata esperienza in campo amministrativo e/o contabile.

Sia la persona incaricata della Presidenza sia le altre persone componenti il Collegio di Revisione dei Conti non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno di Arcigay, né di alcuna Associazione Aderente.

Le persone componenti il Collegio Nazionale di Revisione dei Conti sono invitate permanenti alle riunioni del Consiglio Nazionale al quale presentano annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

Nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'Associazione nominerà una persona con incarico di revisione legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Articolo 35 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 36 – Proventi

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento delle persone associate e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 37 – Responsabilità

L'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da essa direttamente contratte.

Articolo 38 – Bilancio

Il bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Nazionale. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestite nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 39 – Non ripartizione delle quote sociali

In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, le persone associate dei gruppi associati e recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

Articolo 40 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso Nazionale appositamente convocato con il voto favorevole dei 2/3 delle persone delegate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione Nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti o Associazioni del Terzo Settore aventi finalità d'interesse generale analoghe a quelle di Arcigay, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidazione appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra la base associativa del patrimonio residuo.

Articolo 41 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Congresso Nazionale con maggioranza assoluta delle persone delegate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23 o mandati specificatamente disposti dal Congresso Nazionale al Consiglio Nazionale.

Articolo 42 – Rimandi

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e per quanto in esse non previsto le norme del Codice Civile.

Disposizioni transitorie

I Comitati Territoriali al momento dell'approvazione della presente disposizione transitoria sono automaticamente confermati nella loro adesione e nella funzione di Comitati Territoriali nonché nell'ambito territoriale di competenza. I Coordinamenti Regionali esistenti al momento dell'approvazione della presente disposizione transitoria sono automaticamente riconosciuti come Coordinamenti Regionali Arcigay. Le Associazioni Aderenti al momento dell'approvazione della presente disposizione transitoria sono automaticamente confermate nella loro adesione.